**DL 10 ottobre 2012, n. 174**

**Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012**

*(GU 10 ottobre 2012, n. 237)*

**conv. in L. 7 dicembre 2012, n. 213**

*(GU n. 286 del 7-12-2012 - Suppl. Ordinario n.206)*

**------------------------------**

(Estratto)

**Art. 11 - Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012**

*(Omissis)*

3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo). - 1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".